



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

BANDO PER L'ATTUAZIONE DI ANALISI ENERGETICHE
NEL SETTORE DEI SERVIZI E NELLA P.A.

Articolo 1

Finalità e copertura finanziaria

1. Il presente bando disciplina le procedure per il finanziamento di attività di analisi energetiche mirate alla definizione del potenziale risparmio energetico nel settore terziario e nella Pubblica Amministrazione.
2. Per l'attuazione del presente programma sono destinate risorse finanziarie pari a € 1.500.000, a valere sulle risorse impegnate con il decreto prot. 987/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'Ambiente con decreto del 3 maggio 2001, prot. n. GAB/DEC/089/2001 sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.

Articolo 2

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono presentare domanda di contributo le aziende distributrici di energia elettrica e le società operanti nel settore di servizi energetici, accreditate presso l'Autorità dell'energia elettrica e del gas ai sensi della Deliberazione AEEG n. 103/2003 così come modificata dalla Deliberazione AEEG n.200/2004.

Articolo 3

Interventi ammessi al finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i progetti relativi alla realizzazione di studi, valutazioni e campagne di misura per l'analisi energetica delle strutture edilizie rispetto alle quali gli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, risultino proprietari o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestori, purché autorizzati dal proprietario. I progetti succitati devono essere mirati alla stima del potenziale risparmio energetico ottenibile (sia termico che elettrico) nella gestione degli edifici stessi, nonché alla formulazione di proposte di interventi per il raggiungimento dei livelli di efficienza evidenziatisi come possibili in fase di studio.

Articolo 4

Limiti di cofinanziamento

1. La percentuale massima del contributo pubblico concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, è pari al 50% del costo ammissibile per l'investimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Articolo 5 Costi ammissibili

1. Concorrono a determinare il costo ammissibile, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico ammissibile, i costi documentati, **al netto dell'IVA**, relativi a:
 - definizione del progetto,
 - definizione delle campagne di misura,
 - acquisizione di hardware e software strettamente necessari per le finalità del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 3,
 - realizzazione delle misurazioni e acquisizione dati,
 - elaborazione dei dati acquisiti e calcolo del potenziale di risparmio ottenibile,
 - definizione delle proposte di intervento e quantificazione dei risultati ottenibili.

Articolo 6 Durata del progetto

1. La durata del progetto di ricerca dovrà essere non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 15 mesi. Tale periodo comprende la progettazione del programma e il suo svolgimento. Successivamente alla conclusione del programma sono previsti fino a 3 mesi entro i quali effettuare una valutazione del programma stesso. La durata complessiva dell'operazione, inclusa la valutazione finale, non potrà, quindi, superare i 18 mesi.

Articolo 7 Presentazione delle istanze di contributo

1. Le domande di contributo, debitamente sottoscritte, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, pena la non ammissione ad istruttoria. Le domande dovranno essere sottoscritte da un soggetto delegato a tale funzione per ciascuno dei soggetti partecipanti, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza, pena la non ammissione ad istruttoria.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (nel seguito MATTM), nei limiti delle risorse stanziare, ammetterà ad istruttoria le domande che risultino spedite esclusivamente a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato

relativo all'emanazione del presente bando e non oltre cinque mesi dal primo giorno utile alla ricezione. Ai fini dell'ammissione delle domande, farà fede la data desunta dal timbro apposto dall'Ufficio postale di partenza e dal Bollo apposto dall'Ufficio Protocollo del MATTM.

3. In nessun caso il MATTM risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande di contributo.
4. Le istanze di contributo dovranno pervenire, a partire dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo, al seguente indirizzo:

Direzione per la Salvaguardia Ambientale
Divisione IX, Energie Rinnovabili
Bando "AUDIT ENERGETICHE"
Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

5. L'oggetto della raccomandata, pena la non ammissione all'istruttoria, dovrà necessariamente contenere la dicitura "*Bando Audit energetiche*", il nome del soggetto proponente ed un nome identificativo del progetto proposto.
6. Il MATTM si riserva di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti in merito alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario. A tal proposito, l'associazione proponente nomina un responsabile del progetto, unico interlocutore con il MATTM. Tutte le eventuali comunicazioni da parte del responsabile del progetto richiedente dovranno essere spedite esclusivamente al MATTM al su citato indirizzo.
7. Alle domande dovrà esser allegata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione:
 - Definizione del progetto:

- Obiettivi e finalità;
- Descrizione della struttura oggetto della analisi energetica proposta;
- Articolazione dettagliata delle fasi della lavoro, ivi comprese le fasi conclusive di valutazione;
- Durata del progetto (secondo quanto stabilito nell'articolo 6) e Cronoprogramma dettagliato;
- Preventivo dettagliato dei costi del progetto e percentuale di contributo richiesta al MATTM secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1; per la restante quota di spesa dovrà essere assicurata la copertura con formale impegno dei soggetti richiedenti;
- Autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente di cui all'articolo 1, comma 1, all'espletamento del progetto da parte del Soggetto Proponente, di cui all'articolo 2;
- Eventuale autorizzazione del proprietario dell'edificio (nei casi previsti dall'articolo 3).

Articolo 8

Verifica delle istanze e valutazione dei progetti

1. Il Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel seguito DSA), con proprio decreto, istituisce un'apposita Commissione, di seguito denominata Commissione, che verifica il rispetto delle condizioni di ricevibilità e delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute ed effettua la valutazione dei progetti ai fini della formazione della relativa graduatoria, secondo le modalità di cui di cui all'articolo 9.
2. Sono irricevibili le istanze di contributo che non rispettano i tempi e i requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
3. Sono inammissibili le istanze di contributo presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 3.
4. I progetti contenuti nelle istanze di contributo che rispettano le prescritte condizioni di ricevibilità e di ammissibilità sono sottoposti a valutazione, secondo i criteri

stabiliti dal successivo articolo 9 al fine di attribuire un punteggio a ciascun progetto. Sulla base di tali punteggi verrà redatta la graduatoria.

5. Ai fini della concessione del contributo il costo complessivo del progetto è calcolato sulla base delle sole spese ammissibili ai sensi dell'articolo 5 e non si tiene conto delle spese non ammissibili eventualmente indicate nelle istanze di contributo.

Articolo 9

Criteri per la valutazione dei progetti e modalità di assegnazione del contributo

1. Per la valutazione dei progetti, la Commissione applica i criteri di cui al comma 7. L'ordine di assegnazione dei cofinanziamenti ai progetti dipende esclusivamente dalla relativa posizione nelle graduatorie formate ai sensi del presente articolo.
2. I progetti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 1 sono cofinanziati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2.
3. Non possono essere in alcun caso cofinanziati progetti a cui è stato attribuito, relativamente ai Criteri di cui al comma 7, un punteggio inferiore a 18.
4. Se le risorse residue dall'assegnazione dei cofinanziamenti non sono sufficienti a cofinanziare interamente il progetto o i progetti, che, nell'ordine stabilito dalla graduatoria, seguono l'ultimo progetto cofinanziato, il contributo è assegnato in una misura ridotta. Tale misura corrisponde all'importo rimasto disponibile e, in caso di più progetti, all'importo rimasto disponibile ripartito in modo proporzionale al contributo a cui ciascun progetto avrebbe avuto diritto. Per l'assegnazione del contributo in misura ridotta a più progetti è necessario che questi abbiano pari posizione nella graduatoria.
5. I soggetti assegnatari del contributo in misura ridotta previsto dal comma 4 possono, entro trenta giorni dalla notifica, rinunciare all'istanza di contributo oppure proporre una riformulazione del progetto presentato, sulla base delle effettive risorse disponibili. Le risorse assegnate a soggetti che hanno rinunciato al contributo sono riassegnate con le modalità previste dal comma 4.

6. Qualora le richieste di contributo presentate nei tempi previsti dall'articolo 7 non riuscissero a coprire l'intero importo cofinanziato con il presente programma di contribuzione, le risorse residue e non assegnate potranno essere impiegate per promuovere, mediante l'istituzione di un nuovo programma di finanziamento, la realizzazione di progetti di ricerca e studi relativi a fonti rinnovabili ed efficienza energetica da realizzarsi presso gli Enti individuati dall'articolo 2.
7. Relativamente alla procedura di distribuzione degli incentivi, ai fini della valutazione delle domande, verranno presi in considerazione i seguenti aspetti:
- i. Congruità della proposta di analisi energetica rispetto alle risorse finanziarie richieste;
 - ii. Numero degli utenti dell'edificio per il quale viene proposto lo studio;
 - iii. Efficacia degli interventi proposti in relazione ai costi previsti;
 - iv. Visibilità dell'edificio;
 - v. Replicabilità della campagna di acquisizione dati e degli interventi proposti;
 - vi. Cofinanziamento previsto.

La Commissione, nella valutazione dei singoli progetti ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 1, assegnerà un punteggio compreso tra 1 e 6 in relazione a ciascuno dei criteri citati.

Articolo 10 Modalità di trasferimento del contributo

1. Con decreto del direttore della DSA, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si provvede all'individuazione dei progetti da cofinanziare sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 8.
2. L'erogazione dell'importo a carico delle risorse di cui all'art.1 comma 2, assegnato a titolo di cofinanziamento ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, è disposta dalla DSA sulla base della presentazione degli stati di avanzamento di cui all'articolo 11, corredati da apposita documentazione contabile e relative fatture o ricevute da cui risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile, commisurato alla spesa contabilizzata negli stati di avanzamento di cui all'articolo 11, sarà quello risultante dal prodotto tra l'importo dello stato di avanzamento presentato e la percentuale di cofinanziamento ammesso ai sensi del comma 1 dalla DSA. Il saldo del cofinanziamento, sarà erogato a seguito della presentazione della relazione

sullo stato finale dei lavori di cui all'articolo 11, corredata da apposita documentazione contabile e relative fatture o ricevute dalle quali risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. L'importo erogabile è commisurato alla spesa totale effettivamente sostenuta.

3. Per studi e progetti realizzati con personale dipendente la rendicontazione della spesa deve essere effettuata sulla base di commesse interne appositamente aperte in cui vengano riportati il costo orario e il numero delle ore impegnate per ciascuno dei soggetti coinvolti. In tal caso sono altresì ammessi costi generali per una quota non superiore al 10%.

Articolo 11

Relazioni sullo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)

1. Entro novanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 10, comma 1, il responsabile del progetto deve trasmettere alla DSA il primo SAL, in coerenza con la documentazione inviata per l'ammissione al contributo, corredato dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, sia l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo, sia l'entità dei costi da sostenere in seguito, per la realizzazione del progetto cofinanziato, nonché le fonti di finanziamento dirette a garantire, in concorrenza con il contributo ministeriale, la realizzazione del progetto.
2. Con decreto del Direttore Generale della DSA si provvede all'approvazione del SAL di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. A tal fine la DSA può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.
3. Nel caso in cui dal primo SAL, di cui al comma 1, risulti una spesa complessiva, necessaria alla realizzazione del progetto, inferiore rispetto a quella sulla cui base è stato determinato il contributo, il decreto di cui al comma 2 disporrà una proporzionale riduzione del contributo di tale progetto.

4. Il responsabile del progetto deve altresì trasmettere alla DSA le seguenti relazioni di SAL, relative alla descrizione dettagliata dell'avanzamento delle attività previste e corredate dalla documentazione amministrativa e contabile idonea a dimostrare, in modo dettagliato, l'effettiva entità del costo sostenuto fino al momento dell'invio del SAL medesimo:
- *SAL intermedio*, da trasmettere a partire dal momento in cui le spese effettivamente sostenute nel corso dello svolgimento delle attività raggiungano il 50% del totale ammesso e, comunque, non oltre trenta giorni a decorrere dal raggiungimento della metà del periodo stabilito per la realizzazione del progetto, anche nel caso in cui le spese effettivamente sostenute non raggiungano il 50% del totale ammesso;
 - *SAL conclusivo*, da trasmettere entro sessanta giorni dallo scadere dei termini stabiliti per il progetto. Tale SAL dovrà essere corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal primo SAL, di cui al comma 1. Il responsabile del progetto dovrà altresì corredare il *SAL conclusivo* di una relazione tecnica contenente, oltre alla descrizione degli obiettivi raggiunti e dell'analisi effettuata, anche un'analisi relativa al potenziale risparmio atteso dagli interventi proposti.
5. Con decreto del Direttore Generale della DSA si provvede all'approvazione dei SAL di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla ricezione degli stessi. A tal fine la DSA può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione, l'invio di nuova documentazione integrativa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il decreto di approvazione è notificato al responsabile del progetto.

Articolo 12 **Modifiche dei progetti**

1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'articolo 9 possono richiedere alla DSA nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti individuati da tale decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva del progetto variato.

2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - il costo complessivo del progetto, qualora sia superiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del Ministero;
 - il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente atto ed, in particolare, i limiti di contributo inizialmente richiesto.

3. La Commissione valuta le richieste di cui al primo comma con le modalità previste dall'articolo 8 ed approva, con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento, le sole richieste che rispettino le condizioni di cui al secondo comma, purché al progetto modificato sia attribuito un punteggio uguale o superiore a quello del progetto originariamente ammesso finanziamento.

4. La DSA può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa, da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 13 Revoca dei cofinanziamenti

1. La DSA dispone la revoca dei cofinanziamenti relativi ai progetti individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 1, se è accertato il verificarsi di una tra le seguenti condizioni:
 - a) mancata presentazione del primo SAL nei termini previsti dall'articolo 11, inclusa la mancata presentazione in termini della documentazione integrativa, ove richiesta;
 - b) mancata corrispondenza delle azioni intraprese nel corso dello svolgimento del progetto ai contenuti della proposta sulla base della quale è stato previsto il contributo;
 - c) mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato previsto il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite, aumentate dagli oneri accessori a partire dalla data di erogazione. Previo versamento all'entrata del bilancio dello stato, secondo le modalità indicate nell'atto di revoca.

Articolo 14
Controllo e monitoraggio dei progetti

1. La DSA, avvalendosi di risorse umane e strumentali interne, effettua le attività di controllo e di monitoraggio sui progetti finanziati ai sensi del presente programma di contributo, allo scopo di rendere pubblico il quadro complessivo aggiornato dell'avanzamento dei lavori e di verificare l'efficacia degli interventi finanziati. A tal fine i beneficiari dei contributi dovranno provvedere all'invio di dati tecnici ed amministrativi dai quali si possano evincere i risultati delle azioni intraprese, con le modalità che saranno concordate con la Direzione.
2. Le attività di monitoraggio del programma di cui al comma 1, affidate alla DSA, sono finanziate per un importo complessivo di 80.000 € a valere sulle risorse di cui all'articolo 2.

Articolo 15
Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il MATTM può pubblicizzare le iniziative e i progetti cofinanziati con il presente programma di contributo attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti, tra l'altro, il soggetto beneficiario, gli obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
2. I beneficiari del contributo sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto cofinanziato.
3. Tutti i prodotti, i materiali e le iniziative informative concernenti il progetto cofinanziato devono evidenziare la fonte del contributo e il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a dare massima diffusione dei risultati ottenuti, tramite mezzi di informazione di massa e/o tramite appositi convegni, secondo le modalità che indicherà il MATTM.